

ACC

10000/143/1513

10000/143/1513

BARRACELLI, SARDINIA
AUG. 1944

Translation

MINISTRY OF INTERIOR
P.S. Hq.
Police Division.

N O T E
for

A.C.C. Public Safety Sub-Commission -

The companies of "barracelli", a characteristic and exclusive institution of Sardinia - have a remote origin, going back to the XII century. In spite of that, the historical and juridical development, the organization and the tasks of barracelli, answering to traditions and proper requirements of the Island, have remained unchanged.

The completest regulating discipline of "barracelli" has been actuated by virtue of decree R.D. 14 July 1898, n.403, which is still in force. In consequence of the recent war events all Companies have been dissolved and increasing uneasiness among the population has been noticed, owing to spreading of crimes against property, especially in territories where people are scarce. Therefore the High Commisser of Sardinia has recently disposed for the re-organization of said Companies and provisions for pay-increase of barracelli have been taken.

The characteristics of a/m juridical discipline are as follows:

a) to them is conferred the mixed qualification as per articles 133 and following of T.U. of P.S. Law. Their records are to be taken as true until the contrary is proved.

b) Their essential duty is to guard property, whether private or religious property.

The registration of the real estate and cattle is compulsory for this purpose (not including locked property with permanent guard) and payment of an insurance premium which is established by the Communal Counsel in "capitale Barracellare", is prescribed. If the premium is not paid, collection is executed by Prefetto.

Barracelli hold themselves responsible for partial indemnity in case of thefts of fruit, seeds, of cattle when properly enclosed, even when thieves are identified.

Barracelli are individually liable to the assured. The profits realized by them don't constitute a company fund, but they belong to each of them.

c) They are organized into Companies commanded by a Captain and their constitution is decided by Communal Counsel.

The barracelli are not militarily organized; the members, however, are under the control of the local P.S., CC.RR. and political Authority. They contribute to general tasks of prevention and repression of crimes and they comply with any request of the Authorities. For this services a contribution of the Government is provided, which will be increased in a short time in accordance with proposals about to be completed.

The same barracelli have the right to go armed on duty.

- 2 -

a) Punitive measures exist for undisciplined acts and reward for valorous acts.

Based upon these general lines, the barracellari company can be said to be fundamentally an organization specially fitted for Sardinian people, and through compulsory insurance, become co-mingled with police duties.

The fact that they must indemnify owners against loss, it constitutes a reason to limit crimes against property and can give a useful contribution to PS conditions/

But this organization is not free from defects in so far as it derogates from principles adopted in Italy as to compulsory insurance and because there have been cases of collusion between proprietors and barracelli to divide spoils for thefts which never happened.

However the advantages are greater than disadvantages and in view of the special exigencies of Sardinia, cattle stealing can be controlled through this agency.

It is not possible to specify exactly the number of members of the companies of, barracellari, which, as afore said, are to be reorganized, however they do amount to several thousands. ?

Rome, 22 August 1944.

Police Chief

Sgd. Ferrari

Mod. 839

24/8/44

Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Divisione Polizia

A P P U N T O

PER LA COMMISSIONE ALLEATA DI CONTROLLO - Sottocommissione
per la Pubblica Sicurezza -

-----0-----

Le compagnie dei barracelli - istituzione caratteristica ed esclusiva della Sardegna - hanno un'origine remota che risale al XII Secolo. Malgrado le successive evoluzioni storiche e giuridiche, la loro organizzazione ed i loro compiti - rispondenti a tradizioni ed a esigenze proprie dell'Isola - sono rimasti sostanzialmente immutati.

La più completa disciplina normativa dei "barracelli" fu attuata col R.D. 14 luglio 1898, n.403, tuttora in vigore. Ma, essendosi, dopo i recenti avvenimenti bellici, sciolte le compagnie in questione ed avvertendosi un conseguente crescente disagio della popolazione per dilagare dei reati contro la proprietà specie nelle zone dov'è più scarsa la popolazione, l'Alto Commissario per la Sardegna ha disposto, di recente, la ricostituzione delle compagnie predette nonché provvidenze, intese a migliorare la retribuzione dei barracelli.

Le caratteristiche della disciplina giuridica dei barracelli sono le seguenti :

1492

a) essi rivestono la qualifica mista di guardie giurate al pari dei guardiani particolari -- di cui agli articoli 133

Ministero dell'Interno

e seguenti del T.U. delle Leggi di P.S. e di Agenti di P.S. - ma i verbali, da essi redatti fanno fede solo fino a prova in contrario .

b) il loro compito fondamentale è quello di vigilare alla custodia delle proprietà sia degli enti autarchici che delle opere pie e dei privati .

A tal fine, è obbligatoria la denuncia delle proprietà immobiliare (esclusi i fondi chiusi, nei quali vi sia un custode permanente) e del bestiame ed è prescritto il pagamento d'un premio di assicurazione, fissato dal Consiglio Comunale nel " capitale barracellare"-. Ove il premio non venga corrisposto, il relativo incasso viene reso esecutivo dal Prefetto .

I barracelli rispondono di conseguenza mediante una proporzionale retribuzione, dei furti delle case assicurate, dei seminati e dei frutti, nonché del bestiame, tenuto nei luoghi chiusi, anche quando risultino noti gli autori.

I barracelli sono solidamente obbligati di fronte agli assicurati : a tal fine gli utili che essi ritraggono non costituiscono un fondo della compagnia, ma appartengono individualmente a ciascuno di essi .

c) essi sono ordinati in compagnie, sotto il comando di un capitano e la loro costituzione è deliberata dal Consiglio comunale.

Le compagnie barracellari non costituiscono un corpo mi

Ministero dell'Interno

litarmente organizzato; tuttavia i componenti, sotto la vigilanza dell'Autorità locale di P.S. e dell'Arma dei CC.RR. nonché il controllo dell'Autorità politica, contribuiscono ai generali compiti di prevenzione e di repressione dei reati in genere, concorrendo alle perlustrazioni notturne e prestandosi ad ogni richiesta dell'Autorità. Per questi ultimi servizi è previsto un contributo da parte dello Stato; contributo, che, giusta le proposte in corso, verrà, fra breve, notevolmente elevato.

Gli stessi barracelli - di cui viene valutata la condizione soggettiva ai fini del reclutamento - hanno diritto di andare armati in servizio.

d) sono del pari previste sanzioni punitive in caso di mancanze disciplinari e premi per speciali servizi.

Da queste linee generali della disciplina giuridica delle "compagnie barracellari" si trae conferma che trattasi d'un'organizzazione originale e consona all'origine etniche del popolo sardo, ~~non originaria~~ nella quale gli elementi relativi all'assicurazione obbligatoria sono commisti a quelli relativi al guardianaggio.

Il fatto che essi debbono tenere indegnamente i propri beni derubati, costituendo uno stimolo per limitare i reati contro la proprietà, può dare un giovevole apporto alle condizioni della sicurezza pubblica.

- 4 -

Mod. 839

Ministero dell'Interno

Ma tale organizzazione non è scevra d'inconvenienti, in quanto costituisce una deroga ai principi adottati in Italia circa la natura delle assicurazioni obbligatorie, ed in quanto non sono stati rari i casi di collusioni fra proprietari e barracelli per dividere il prodotto di denunce per furti non verificatisi.

Tuttavia la somma dei vantaggi supera - date le speciali esigenze della Sardegna - quella degli inconvenienti, potendosi soprattutto, a mezzo delle citate compagnie, combattere la piaga dell'abigeato (furto del bestiame).

Non si può indicare con esattezza il numero presente delle compagnie dei barracelli che sono, come si è detto in ricostituzione; ma essi ascendono, comunque, ad alcune migliaia nelle tre provincie. -

Roma, 11 22 agosto 1944 -

IL CAPO DELLA POLIZIA

Scuro

1 59

